

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 325 DEL 22/02/2024

O G G E T T O

DR. RIGON FABIO: ISCRIZIONE, CON INCARICO TEMPORANEO EX ARTICOLO 34, COMMA 18 DELL’A.C.N. 28.04.2022 PER LA MEDICINA GENERALE, NEGLI ELENCHI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA NELL’AMBITO TERRITORIALE OVE INSISTE IL COMUNE DI LONIGO ED INSERIMENTO NELLA MEDICINA DI GRUPPO “STUDI MEDICI ASSOCIATI” DI LONIGO.

Proponente: UOSD GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 327/24

Il Direttore dell'U.O.S.D. "Gestione Personale Convenzionato" riferisce:

Il vigente A.C.N. della Medicina Generale 28.04.2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale riporta, all'articolo n. 34, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria.

I commi n. 18 e n. 19 dell'articolo 34 dell'A.C.N. anzidetto disciplinano il conferimento dei (così detti) "incarichi temporanei" che possono essere assegnati (in ordine di successione) ai Medici in formazione, di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e ai medici di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, cioè a coloro i quali sono iscritti al corso triennale in medicina generale, i cui incarichi hanno appunto natura "temporanea" in quanto destinati a trasformarsi in incarichi definitivi non appena conseguito, da parte dei medesimi interessati, il diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo, in particolare che:

- (comma 18) *"I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli ambiti territoriali ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione di incarico ... esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale."*
- (comma 19) *"I medici di cui al comma 18 sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente (..), nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione".*

L'articolo n. 33 dell'A.C.N. 28.04.2022 rubricato "Assegnazione di incarichi e instaurazione del rapporto convenzionale" per medici da incaricarsi, prevede :

- al comma n. 4, che *"Espletate le procedure di cui all'articolo 34, il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, ovvero l'incarico temporaneo, ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertitoo a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito....."*
- al comma n. 12, a completamento della disciplina di cui si tratta, che *"Il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertitoo a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito.....con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo."*

L'articolo n. 38 dello stesso A.C.N. della Medicina Generale rubricato "Massimale e sue limitazioni" al comma n. 10 prevede, inoltre, che *"In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del monte ore settimanale o del massimale di assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, per il concomitante periodo di frequenza del corso a tempo pieno, si applica un limite di attività oraria pari a 24 ore settimanali. Per l'attività a ciclo di scelta si applica il massimale di 500 assistiti,*

fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30% secondo modalità da definire nell’AIR”.

La disciplina regionale – attualmente vigente e da applicarsi in materia di regolamentazione del massimale individuale negli incarichi temporanei – è quella introdotta dalla Legge Regionale Veneta n. 12 del 27 maggio 2022 (*“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e sociali”*), che all’articolo n. 12 prevede la possibilità che detti incarichi temporanei, assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, abbiano un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno di frequenza al corso e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo (superando, in tal modo, le previgenti disposizioni di cui alla D.G.R. Veneta n. 1861 del 29.12.2020 - *“Definizione della disciplina dell’attribuzione degli incarichi provvisori e di sostituzione di assistenza primaria ...”*- che al punto ‘D.9’ prevedeva per *“tutti i medici in formazione, se assegnatari di incarichi temporanei di assistenza primariail massimale di 650 assistiti limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, ai sensi dell’articolo 6 dell’ACN 2020 (che dispone la possibilità di incrementare del 30% in sede di AIR il limite di 500 scelte)”*).

Per completezza, va inoltre segnalato il contenuto della recente D.G.R. Veneta del 30 dicembre 2022 n. 1709 che prevede la possibilità di un ulteriore innalzamento del M.I. per la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale in modalità sperimentale *“Formazione – Lavoro”*, rinviando alle procedure in capo alla Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto, come disciplinate nei termini di cui all’Allegato “B” alla medesima D.G.R. 1709/2022.

Premesso quanto richiamato ai punti precedenti, a completamento dell’intero quadro normativo vigente, per quanto concerne la disciplina giuridica degli *“incarichi temporanei”*, è opportuno ricordare, altresì, che in base alla norma transitoria n. 8 del recente A.C.N. 28.04.2022 *“Le clausole negoziali introdotte in forza dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incarichi conferiti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge”*.

A tale riguardo, si evidenzia che le predette *clausole negoziali* alla base degli incarichi temporanei sono tuttora applicabili, posto che il termine temporale di cui si tratta è – al momento – quello del 31 dicembre 2024 e ciò per effetto delle previsioni di cui all’articolo n. 9, comma 1, del Decreto-legge 14.12.2018 n. 135, come novellato da successive disposizioni, ultima delle quali l’articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 228/2021 convertito in Legge 15/2022.

Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 36 del 12 aprile 2023, la Regione Veneto ha provveduto alla pubblicazione nel BUR degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria per l’anno 2023, dando avvio – di conseguenza – alle procedure per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria nei termini di cui al già citato A.C.N. di settore; procedure che, com’è noto, Azienda Zero ha condotto nel corso dell’anno 2023 e che hanno trovato completamento con l’adozione dell’ultima Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 795 del 15.12.2023 rubricata *“Assegnazioni degli ambiti territoriali rimasti disponibili di assistenza primaria per l’anno 2023 ex articolo 34, comma 17-bis dell’ACN 23.03.2005 e ss.mm.ii.”*, il cui Allegato tecnico “A” riporta l’elenco nominativo degli incarichi assegnati con riferimento alle diverse Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, tra cui l’ULSS n. 8 Berica.

A tale proposito, si evidenzia che detto “Allegato A” riporta, nella scheda dedicata all’ULSS n. 8 Berica, un totale di n. 30 (trenta) nominativi quali assegnatari di zone carenti in qualità di “Medici in formazione”, suddivisi secondo i diversi anni di frequenza al corso di formazione specifica in medicina

generale (1°, 2° oppure 3° anno) e con la distinzione tra gli assegnatari di borsa di studio (D.L. 135/2018) ed i non assegnatari di borsa di studio (D.L. 35/2019).

Alla luce delle suesposte premesse normative e con riferimento all'ambito territoriale denominato "DIS_2_AMMG_6" costituito dai Comuni di *Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona*, si fa presente che il **dr. Rigon Fabio** nato il 03.09.1992 utilmente collocato nella anzidetta graduatoria degli aspiranti agli incarichi per i posti vacanti di assistenza primaria per il 2023 approvata da Azienda Zero con la Delibera n. 795/2023 per l'ambito territoriale in parola, ha accettato – quale frequentante (al momento dell'approvazione della succitata Delibera 795/2023) il 3° anno del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (con borsa di studio) – il conferimento dell'incarico nell'ambito territoriale poc'anzi citato, comunicando a questa ULSS, con nota in atti, l'apertura dello studio medico a Lonigo in via Olivetti n. 2, con decorrenza 01 marzo 2024.

Atteso quanto sopra, con il dr. Rigon Fabio, medico iscritto al corso di formazione in medicina generale, viene, pertanto, istaurato – a decorrere dal 01 marzo 2024 – un rapporto di lavoro autonomo convenzionato di carattere "temporaneo" (ex articolo 34 dell'A.C.N. di settore) quale medico di assistenza primaria, per il periodo di formazione, soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all'atto del conseguimento del titolo per effetto del già menzionato articolo 33 comma 12 dell'A.C.N. 28.04.2022.

Oltre al conferimento dell'incarico temporaneo di cui si è detto sin qui, è inoltre necessario precisare che, dal 01 marzo 2024, il dr. Fabio Rigon viene inserito, con incarico appunto temporaneo, nella forma associativa denominata "*Studi Medici Associati*" con sede in via Olivetti n. 2 a Lonigo.

A tale proposito, va precisato che l'inserimento del dr. Rigon nella forma associativa di cui si tratta avviene in subentro al dr. Luigi Bianco, medico di assistenza primaria con incarico definitivo inserito nella Medicina di Gruppo "*Studi Medici Associati*" di Lonigo, cessato per quiescenza in data 30 giugno 2023 e i cui pazienti, successivamente a quella data ed in attesa della copertura della zona carente, sono stati presi in carico dal *Presidio di Assistenza Primaria Diurna* di area "Ovest" allocato presso il Comune di Lonigo; Presidio la cui attività verrà a cessare col 29 febbraio 2024 per effetto della copertura, a decorrere dal 1° marzo c.a., della zona carente in questione grazie al collocamento del dr. Fabio Rigon.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa integrale rinvio, il dr. Fabio Rigon nato il 03.09.1992 nell'elenco dei medici di assistenza primaria dell'ambito territoriale ove insiste il Comune di Lonigo, quale medico di assistenza primaria con incarico "temporaneo" ex articolo 34, comma 18 dell'A.C.N. 28.04.2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di

medicina generale, ed apertura dello studio medico a Lonigo in via Olivetti n. 2, con decorrenza 01 marzo 2024.

2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'inserimento del medico di assistenza primaria dr. Fabio Rigon nella Medicina di Gruppo (MG) "Studi Medici Associati" di Lonigo, col riconoscimento della indennità per collaboratore di studio da ACN già in capo agli altri membri della forma associativa in rilievo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per le motivazioni esposte in premessa a cui si fa espresso rinvio, oneri aggiuntivi per l'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
